

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2267-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLELLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1975
(V. Stampato n. 3987)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno**

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1975*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il
rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle
piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il
Mezzogiorno e trasporti**

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Le previsioni, formulate nella prima parte dell'anno, su di una inversione di tendenza dell'economia italiana a cominciare dal secondo semestre del 1975, destinata a consolidarsi in una vera e propria ripresa nel 1976, non hanno trovato conferma nelle analisi più recenti. Si concorda nel ritenere che di vera e propria ripresa si potrà parlare soltanto nella seconda metà del prossimo anno, non essendosi prodotti quegli impulsi espansivi che si auspicava potessero provenire dall'esterno.

La domanda globale costituisce il punto di maggior debolezza del quadro economico nazionale, sia per il perdurare della tendenza discendente dei consumi interni, sia per la mancanza di quella vigorosa espansione della componente estera sulla quale si sperava di poter contare al fine di infoltire il portafoglio ordini delle nostre imprese.

L'economia italiana, all'inizio dell'autunno, appare caratterizzata dall'accentuazione del miglioramento dei conti con l'estero, dal rallentamento dell'evoluzione dei prezzi e dalla flessione su livelli molto bassi della produzione con gravi riflessi riduttivi sull'occupazione, che, contenuti fino all'inizio dell'estate, si vanno facendo via via più preoccupanti. Finora è stato possibile mimetizzare gli effetti negativi sull'occupazione della caduta della produzione con il ricorso alla cassa integrazione guadagni. Tuttavia, la vertiginosa ascesa delle ore autorizzate indica che, se non si sarà in grado di determinare una ripresa dell'attività produttiva, difficilmente potremo evitare livelli di disoccupazione di dimensioni non lontane da quelle dell'immediato dopoguerra. Nel periodo gennaio-luglio di quest'anno le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per l'industria, compresa la gestione speciale per l'edilizia, hanno raggiunto la cifra record di 184 milioni e 206 mila, contro 72 milioni dello stesso periodo 1974.

Ad accrescere le ombre che gravano sul nostro sistema economico contribuisce il carattere di generalità assunto dalla recessione, largamente diffusa in Europa, mentre dagli Stati Uniti si registrano soltanto debo-

li segnali di ripresa. È noto che il ritorno all'espansione degli Stati Uniti costituisce un fattore di non lieve incidenza per il rilancio delle attività produttive e degli scambi nel resto del mondo. Nè i più recenti avvenimenti, che hanno agitato la vita della CEE, autorizzano a fare molto affidamento sui benefici effetti che potrebbero derivare alla nostra economia dalla solidarietà e da iniziative comunitarie.

Una realistica valutazione dello stato della CEE e delle effettive possibilità di azioni comuni anticongiunturali consiglia ciascuno di affidarsi alle sue autonome capacità, che sono evidentemente in funzione della solidità delle rispettive strutture politiche, produttive, sociali ed amministrative. Non è certo il nostro Paese a poter trarre vantaggio dalla strategia dell'ordine sparso e dagli egoismi nazionali, come, invece, potrebbe avvenire nel caso si concretasse una vera concertazione a livello comunitario della politica economica di breve periodo. Ciò che si è potuto avere in sede comunitaria è stato soltanto un complesso di misure antirecessive, che, in maggiore o minore ampiezza, sono state programmate dalla maggior parte dei paesi comunitari, con l'obiettivo di tonificare la domanda interna e l'attività produttiva e di sostenere le esportazioni. Ma anche questo tipo di interventi soffre della mancanza di uno stretto coordinamento delle politiche antirecessive, che avrebbe conferito agli interventi medesimi maggiore incisività. D'altro canto, sarebbe un errore di valutazione delle reali possibilità di cooperazione internazionale ed europea attendere che la soluzione dei nostri problemi ci venga dal resto del mondo e dall'Europa comunitaria.

La ripresa delle più importanti economie — che senza dubbio potrebbe essere agevolata da politiche espansive più audaci da parte di quei paesi che presentano dinamiche inflazionistiche e posizioni verso l'estero sufficientemente tranquillizzanti — giocherebbe un ruolo rilevante al fine di favorire un analogo processo anche in Italia, ma bisogna anche dire che avrebbe effetti limitati sulla rimozione delle numerose strozzature di origine interna che impediscono alle potenzialità di crescita socioeconomica,

che il nostro Paese ancora possiede, di concretarsi.

Il ritorno a livelli di produttività generale e settoriale, che siano all'altezza di quelli esistenti negli altri paesi industriali nostri concorrenti; il ripristino dei ritmi di accumulazione di risorse da destinare agli investimenti che ci consentirono di conseguire, fino a non molti anni fa, uno sviluppo economico accelerato, seppure squilibrato per contraddizioni e per carenze sociali e civili; la lotta ai parassitismi e alla pigrizia amministrativa che tanta parte del reddito prodotto hanno sperperata sottraendola al sistema delle imprese; l'ammodernamento dei servizi pubblici ed una loro maggiore efficienza; una ristrutturazione del nostro sistema produttivo che consenta ad esso di adeguarsi ai nuovi orientamenti del mercato mondiale e ai mutamenti qualitativi e quantitativi della domanda estera costituiscono un complesso di azioni, con cui dovremo misurarci da soli, non potendo contare su aiuti impossibili dall'estero.

Il perdurare dell'assenza di una nuova politica economica di tipo programmatico, fondata sull'innovazione, la fantasia e l'impegno di tutte le componenti produttive e sociali, renderebbe problematiche la ripresa e la continuità dello sviluppo economico.

In questa prospettiva assume la sua più esatta dimensione il « pacchetto antirecessivo ». Il complesso delle misure tende a perseguire due obiettivi: stimolare la domanda interna di investimenti, soprattutto di quelli infrastrutturali e sociali; aiutare le esportazioni duramente contrastate da una domanda internazionale fiacca e da una perdita di competitività che, da qualche anno, è divenuta una costante del sistema economico italiano.

Il recupero di concorrenzialità da parte delle imprese si pone come obiettivo prioritario in vista della ripresa dell'economia mondiale che, se darà vigore e spinta alla domanda internazionale, sospingerà i grandi paesi industrializzati all'acquisizione di nuove quote di mercato al fine di accelerare il consolidamento della ripresa economica interna e di riassorbire, nel più breve lasso di tempo, le sacche di disoccupazione

e di sottoccupazione che, in misura maggiore o minore a seconda dei casi, esistono in quasi tutti i paesi.

Non è la prima volta che nel nostro Paese si ricorre ad un complesso di misure coordinate, dirette ad agire in senso anticongiunturale. Questa volta, però, il « pacchetto » si presenta con delle novità rispetto al passato. Le misure predisposte tendono ad irrobustire la domanda globale per riattivare la produzione e quindi scongiurare ulteriori esiti negativi sull'occupazione. Sotto questo aspetto il « pacchetto » non poteva non assumere una colorazione congiunturale; ma va anche rilevato, e qui sta il tratto innovatore rispetto al passato, che in esso non manca un palese sforzo di porre le condizioni per portare avanti una strategia di più ampio respiro finalizzata a favorire un tipo di sviluppo che non si fondi sull'espansione dei consumi privati, ma tenda a « costruire » una solida domanda di beni e servizi pubblici e di consumi sociali.

Il « pacchetto » è nato, dunque, dalla consapevolezza che alle azioni di sostegno di medio periodo vanno associati interventi in materia di investimenti industriali, nelle opere pubbliche, in agricoltura e nella creazione di moderne infrastrutture civili e sociali.

Nel « pacchetto » c'è una saldatura tra questi due momenti: quello anticongiunturale e quello dell'impegno per un tipo di sviluppo che anteponga l'investimento produttivo e sociale al consumo. I provvedimenti, nel loro complesso, configurano il sostanziale mutamento di una linea, che, a causa della grave esposizione del nostro Paese verso l'estero, doveva perseguire necessariamente il riequilibrio della bilancia dei pagamenti mediante il contenimento della domanda interna. Attenuate, seppure non fugate le preoccupazioni per i nostri conti con l'estero, la nuova linea punta ora alla mobilitazione delle risorse disponibili per avviare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione del sistema produttivo e di sviluppo delle infrastrutture civili. Questa strategia ha avuto finora il consenso non solo delle forze che sostengono la maggioranza, ma anche da parte dell'opposizione e dei sindacati.

Al rilancio degli investimenti produttivi e al sostegno dell'occupazione tende specificatamente il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

1) *Piccola industria: rifinanziamento della legge n. 623.*

Di rilevante importanza, sia per la ripresa dell'attività produttiva, sia per il rilancio degli investimenti sono gli incentivi a favore della piccola e media impresa che saranno riattivati con il rifinanziamento della legge n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

La crisi recessiva si è abbattuta con estrema violenza principalmente su questa fascia di imprese il cui peso è prevalente nella struttura industriale italiana. La dimensione del « fenomeno » piccola industria nel nostro Paese è definita da poche ma significative cifre: 87.531 unità locali con 2.300.000 addetti concentrati nella classe di ampiezza tra 10 e 99 addetti, su un totale di 95.603 unità locali e 4.500.000 addetti dell'industria italiana. La partecipazione al prodotto nazionale lordo è di circa un terzo e quella all'esportazione è del 30 per cento circa. La dimensione media è di 26,3 addetti per unità locale.

La presenza di piccole imprese è molto più fonte da noi che in altre economie industriali (solo la Francia di dieci anni fa si avvicina alla nostra struttura dimensionale). La piccola industria tedesca, giapponese o americana è invece caratterizzata da una dimensione media che supera largamente i 100 dipendenti.

Da queste cifre scaturiscono due osservazioni. La prima, facile a formularsi, e, si potrebbe dire scontata, è che l'apporto della piccola industria all'economia italiana in termini di produzione di ricchezza è di primaria importanza, così come l'incidenza sulla determinazione dei livelli occupazionali. La seconda è che la piccola impresa nel nostro Paese non riesce ad abbandonare questa di-

mensione per assumere quella media. La sua crescita è stata ostacolata dall'assenza di una politica economica generale che avesse tra i suoi obiettivi l'allargamento della base industriale del Paese e l'evoluzione verso la dimensione media delle imprese al fine di rimuovere quello che è uno dei fattori di fragilità della nostra economia.

Tuttavia, nonostante le enormi difficoltà in cui la piccola impresa si dibatte per la carenza di adeguate iniziative pubbliche che siano di sostegno all'esportazione e alla ricerca e per l'insufficienza della politica creditizia, le piccole imprese hanno evidenziato una notevole capacità di resistenza e in alcuni casi di espansione, che le imprese di maggiore dimensione non hanno mostrato in modo altrettanto significativo.

Le vicende economiche che stiamo vivendo propongono alcuni elementi di riflessione sul ruolo che le piccole imprese stanno assolvendo e sulla capacità di reazione che dimostrano di possedere.

Le piccole imprese sono riuscite a salvaguardare maggiormente quell'occupazione che, dall'inizio degli anni Cinquanta, hanno contribuito ad accrescere di oltre un milione di posti ed hanno dato prova di notevole elasticità nella gestione finanziaria, sopportando il peso diretto delle restrizioni creditizie e quello indiretto scaricato su di loro attraverso aggiustamenti dei termini di pagamento (allungati per i fornitori ed abbreviati per i clienti), largamente praticati dai grandi complessi pubblici e privati. In termini generali, le piccole imprese hanno conservato al sistema un margine di capacità di iniziativa e di flessibilità evitando allo stesso l'impatto dirimpente della manovra antinflazionistica.

La funzione ed il ruolo delle piccole imprese non si esauriscono con i positivi effetti sulla formazione del reddito e sulla tenuta dell'occupazione, ma sono destinati ad assumere maggiore rilevanza nella prospettiva delle profonde modificazioni strutturali e di riconversione settoriale che l'industria italiana è chiamata ad operare. Infatti, se le riconversioni impegneranno soprattutto le grandi aziende e comporteranno l'impiego di crescenti dosi di capitali e di tecnologia,

appare chiaro, di riflesso, il ruolo delle piccole imprese, tradizionalmente ad alto coefficiente di manodopera e, in quanto tali, in grado di conservare al sistema, nell'attuale momento critico, capacità di rapido rinnovamento e di più facile recupero di posizioni di equilibrio.

La manovra del credito costituisce un volano di primaria importanza per lo sviluppo della piccola industria. L'esperienza dimostra che la legge 30 luglio 1959, n. 623, si è rivelata uno strumento in grado di esplicare effetti positivi sulle esigenze creditizie delle piccole imprese. Le agevolazioni che essa prevede conservano la loro validità; il loro mantenimento si pone come condizione vitale per il sostegno della piccola impresa almeno fino a quando non sarà giunta in porto l'auspicata revisione di tutta la materia degli incentivi.

L'efficacia dell'incentivazione prevista dalla legge n. 623 è comprovata da un sintetico bilancio del periodo 1960-1974. In tale periodo sono state accolte 35.827 domande, che hanno comportato contributi al finanziamento per un ammontare di 4.295 miliardi di lire, attivando investimenti per 9.860 miliardi e creando oltre un milione di nuovi posti di lavoro. Per quanto riguarda l'applicazione della legge nelle aree del Mezzogiorno, sempre nel periodo menzionato, si rileva che il 33,9 per cento di tutte le richieste accolte, pari a 12.158 domande, riguardano iniziative ubicate nel Mezzogiorno. L'ammontare dei finanziamenti ha raggiunto, invece, i 2.222 miliardi di lire (pari al 51,7 per cento del totale nazionale), mentre quello degli investimenti provocati è stato pari a 5.567 miliardi (56,4 per cento) e i nuovi posti di lavoro creati sono stati 469.756 (pari al 45,2 per cento).

L'integrazione di fondi prevista dal decreto-legge n. 377 restituisce capacità di azione a questa forma di agevolazione creditizia, che forse avrebbe potuto assumere una maggiore incisività se gli stanziamenti fossero stati più congrui. Un maggior impegno di spesa destinata a questa forma di incentivazione avrebbe avuto una contropartita in termini di maggiori investimenti e di sviluppo dell'occupazione. Va osservato che meccanismi

come quelli previsti dalla legge n. 623 provocano un'attivazione di investimenti che difficilmente è garantita da altri interventi che impegnano risorse pubbliche in misura ben più consistente della legge n. 623. La scarsità delle risorse disponibili e l'esigenza di mobilitarle in investimenti di potenziamento di imprese esistenti e in nuove iniziative, richiedono che gli interventi pubblici nell'economia ubbidiscano a criteri di rigida economicità, di massima produttività ed efficienza. Troppe risorse sono state disperse in operazioni di salvataggio e di sovvenzione di imprese irreversibilmente sospinte ai margini del mercato, mentre si sono lesinati mezzi finanziari a strumenti legislativi come la legge n. 623 ad alto grado di produttività e ad elevata capacità di redditività e di moltiplicazione delle iniziative economiche e quindi di sostegno dell'occupazione.

A questo proposito l'emendamento, introdotto alla Camera, che prevede l'estensione dell'agevolazione a tutti i contratti di finanziamento stipulati prima del 17 settembre 1974 ad un tasso superiore al 9 per cento, tiene conto del surriscaldamento dei tassi attivi, che avevano raggiunto livelli proibitivi per le imprese.

Tuttavia è opportuno rilevare che il testo dell'emendamento è carente poichè non fissa il tasso d'interesse massimo da riconoscersi nello stesso periodo agli istituti di medio credito, penalizzando quindi numerose imprese che sono state costrette, dalla politica vessatoria delle banche, a stipulare mutui a tassi che non si possono non definire esosi.

Infine il Governo dovrebbe puntualizzare la *ratio* che giustifica l'esclusione dai benefici della legge n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, di alcuni settori dove numerose sono le piccole imprese, esclusione introdotta con l'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 231.

Emblematico è il caso del settore del cemento dove numerose sono le piccole aziende non collegate ai grandi gruppi che operano sul mercato. Sarebbe un assurdo economico escluderle dai finanziamenti agevolati, tanto più se si considera che operano in regime di prezzi controllati e che non esiste

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel settore un eccesso di capacità produttiva.

Andrebbe cioè chiarito che s'intende escludere dalle agevolazioni soltanto quelle aziende medio-piccole per le quali si accerti un collegamento diretto od indiretto a grandi gruppi industriali. L'accertamento oggi non è impossibile dal momento che già opera attivamente la CONSOB. L'esclusione *tout-court* sarebbe quindi fuori da ogni logica economica per cui, quale relatore di maggioranza, chiedo una risposta non equivoca da parte del rappresentante del Governo.

Un ulteriore rilievo sugli emendamenti introdotti dalla Camera al testo originario riguarda l'estensione dei termini per la presentazione di domande di finanziamento al 31 marzo 1976 e per la stipula dei relativi contratti al 31 dicembre 1976 introdotta al primo comma dell'articolo 1, estensione che non può non essere condivisa e positivamente apprezzata. Però l'emendamento suddetto non è stato accompagnato da un aumento degli stanziamenti per la concessione del contributo statale sugli interessi, che sono rimasti invariati. Ne deriva che molte delle aspettative delle aziende probabilmente non troveranno soddisfacimento a causa dell'inadeguatezza dei fondi.

Un'ultima osservazione riguarda l'articolo 3 nel testo introdotto dalla Camera: proprio al fine di corrispondere meglio all'obiettivo del decreto-legge, il sostegno e l'aiuto alle piccole imprese, sarebbe auspicabile che le agevolazioni del Mediocredito centrale vengano estese a tutte le operazioni con scadenza superiore ai diciotto mesi.

2) *Soppressione dell'art. 4 del decreto-legge (sospensione del versamento dei contributi per assegni familiari per il personale femminile)*

I motivi per i quali il Governo ha ritenuto opportuno con l'art. 4 del decreto-legge introdurre l'esenzione temporanea del versamento dei contributi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari per il personale femminile, dipendente da aziende industriali ed artigiane, possono così riassumersi:

esigenza di sostenere l'occupazione femminile che, nel momento di congiuntura re-

cessiva, è quella che corre i maggiori rischi anche in relazione al già basso livello di occupazione femminile in Italia;

constatazione che l'occupazione femminile si concentra nei settori manifatturieri e conseguentemente a più alto tasso occupazionale;

elevato contributo che i settori manifatturieri danno alla bilancia dei pagamenti;

la temporanea sospensione del versamento rappresenta di fatto l'unico aiuto ai settori manifatturieri all'interno del « pacchetto » in direzione del sostegno occupazionale e della contemporanea difesa della bilancia dei pagamenti;

la natura del provvedimento, per le sue caratteristiche di emergenza e temporaneità, non contrasta, ma anzi stimola la predisposizione di un provvedimento organico che incida sulla struttura del costo del lavoro, e la renda omogenea con quella degli altri paesi europei;

il provvedimento governativo è la conseguenza di una impegnativa consultazione tra le parti sociali e il potere pubblico.

Queste motivazioni, il cui valore politico oltre che economico non può essere sottovalutato, sono state disattese con la soppressione dell'articolo 4 avvenuta alla Camera, che ha creato uno stato di disagio e di tensione in numerosi settori produttivi, che avevano dato per acquisita la ratifica del provvedimento con tutte le conseguenze sulle valutazioni dei costi di produzione.

È opportuno sottolineare che l'articolo 4 riguardava soltanto i settori industriale ed artigiano e non si estendeva ad altre attività, come, ad esempio, al commercio, proprio perchè con il provvedimento si tendeva a stimolare quelle attività produttive che, determinando forti correnti esportative con positivi riflessi sulla bilancia valutaria, devono confrontarsi con i costi di lavoro internazionali. Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, essa può essere garantita dalla situazione della Cassa unica per gli assegni familiari che presenta avanzi netti, a tutto il 1975, di 332 miliardi di lire. Va rilevato, inoltre, che le previsioni di maggiori entrate previste dall'INPS, in ordine agli incrementi retributivi in corso, so-

no inferiori alla realtà. Infatti, tali previsioni sono sottostimate ipotizzando per il 1975 un incremento delle retribuzioni imponibili pari al 16 per cento, mentre l'aumento sarà certamente maggiore. Inoltre, l'eventuale prelievo sugli avanzi di gestione degli anni precedenti sarà largamente compensato dalle maggiori disponibilità dell'anno prossimo. Invero, mentre il volume delle uscite per gli assegni familiari è a struttura rigida, le entrate contributive saranno certamente in espansione, tenuto conto che per la sola applicazione della contingenza è prevista una variazione dell'ordine dell'8-10 per cento.

Per i motivi anzidetti sarebbe conveniente che forze politiche e Governo riesaminassero l'opportunità di ripristinare l'articolo 4 del decreto-legge.

3. — *Agricoltura.*

Il carattere non esclusivamente anticongiunturale del decreto-legge e le sue finalità di natura strutturale emergono con chiarezza dal tenore delle misure predisposte per il settore agricolo. È da tempo che l'agricoltura italiana attende un « sistema » di interventi tesi a favorire la ristrutturazione delle aziende, che le consenta di pervenire a quei livelli di produttività e di efficienza che la pongano in grado di competere con le più attrezzate agricolture comunitarie.

Il momento strutturale si ricollega al momento congiunturale se si tiene conto della incidenza che il passivo della bilancia agricola ha sull'assetto della nostra bilancia commerciale. È noto che negli ultimi anni il nostro Paese è divenuto largamente tributario verso l'estero per il soddisfacimento dei suoi fabbisogni alimentari in assenza di una politica economica e di programmazione che riconoscesse all'agricoltura il ruolo che le compete nello sviluppo del Paese; assenza tanto più deplorabile in quanto non ha consentito all'agricoltura neppure di avvalersi dei provvedimenti finanziari predisposti dalla CEE.

Lo stesso esodo di elevate aliquote di manodopera verso il settore industriale, seppure positivo per certi aspetti, ha prodotto effetti negativi sullo sviluppo dell'agricoltura,

anche per l'intensità del fenomeno e per l'arco temporale, estremamente limitato, in cui si è verificato. Ne è derivato che l'abbandono dell'attività dei campi di grandi masse di lavoratori ha agito da fattore di accelerazione della crisi della nostra agricoltura, che, scarsamente dotata di capitali, trovava il suo principale sostegno nella componente lavoro. Altro sarebbe stato il risultato, se parallelamente alla uscita di manodopera dalle attività agricole, si fosse proceduto ad una immissione di capitali in grado di supplire con la meccanizzazione e la razionalizzazione del lavoro alla diminuita disponibilità di manodopera.

Questo auspicato tipo di intervento non avrebbe certamente da solo consentito di conseguire il fine di una agricoltura efficiente e competitiva. Altri interventi sarebbero stati necessari. In primo luogo, una riqualificazione delle coltivazioni, cioè una vera e propria riconversione delle produzioni agricole in funzione, sia della diminuzione della manodopera, sia delle nuove caratteristiche qualitative che la domanda interna e quella estera andavano acquisendo.

La maggiore disponibilità di reddito della famiglia media italiana ha mutato sensibilmente le tendenze del mercato interno, che si è orientato verso una alimentazione più qualificata e fondata su alimenti che le strutture produttive tradizionali della nostra agricoltura non erano in grado di offrire nelle quantità richieste. D'altro canto l'integrazione comunitaria, pur con la sua insoddisfacente evoluzione, apriva prospettive di sbocco in mercati ricchi, di cui la nostra agricoltura non ha potuto avvantaggiarsi, non avendo compiuto con tempestività quelle scelte qualitative e quelle riconversioni colturali che le avrebbero consentito di acquisire una parte del mercato comunitario, nel quale oggi invece è relegata in una posizione di marginalità.

In secondo luogo sarebbe stata necessaria una riorganizzazione di tutto il complesso settore della commercializzazione dei prodotti agricoli, incidendo su quelle sovrastrutture di carattere parassitario che da un lato sottraggono reddito agli agricoltori e dall'altro impongono prezzi al consumo, che non tro-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vano alcun fondamento nei prezzi all'origine.

Di qui l'urgenza di interventi pubblici — tanto più necessari in momenti di lievitazioni di prezzi — che riducano drasticamente la lunga catena di passaggi tra il produttore ed il consumatore, che, in molti casi, si risolvono in un vero e proprio taglieggiamento sia dell'uno che dell'altro.

Il rilancio dell'agricoltura, seppure sempre auspicato, è ora assunto ad impegno prioritario per il Paese sotto la pressione di avvenimenti esterni che ci impongono di fare ciò che avremmo dovuto programmare per tempo di nostra iniziativa. Il recente rincaro del prezzo del petrolio, deciso dai paesi dell'OPEC, avrà un ulteriore effetto espansivo sul *deficit* della nostra bilancia valutaria, *deficit* che sarà difficilmente comprimibile mediante la riduzione delle importazioni di petrolio, trattandosi di consumi a notevole rigidità e da cui dipende lo sviluppo della produzione. Ne discende la necessità di « risparmiare » valuta là dove è possibile. Una tale possibilità esiste proprio per le importazioni di prodotti agricoli. È necessario tendere ad una quasi totale autonomia verso l'esterno per la copertura dei nostri fabbisogni alimentari. Ma ciò presuppone l'attuazione di una politica economica che riconosca al rilancio dell'agricoltura il ruolo che le compete quale fattore di produzione del reddito nazionale.

Le misure adottate nel decreto-legge e gli emendamenti introdotti alla Camera dei deputati vanno visti sotto il profilo positivo di un maggior stanziamento di fondi e dell'allargamento dei settori di intervento. Esse sembrano voler incidere sulle strutture agricole avviando un serio processo di riqualificazione delle stesse.

Si tratta di misure studiate allo scopo di sfuggire, per quanto possibile, alle lungaggini burocratiche di attuazione, e di divenire il più rapidamente esecutive. Infatti, nei provvedimenti gli stanziamenti vengono destinati prevalentemente alla realizzazione di opere già munite di progetti esecutivi. Sono stati disposti aiuti finanziari che dovrebbero tradursi rapidamente in investimenti, incidendo subito nei settori di intervento che possono essere suddivisi in due gruppi. Un primo

gruppo per le opere da attuare, i cui progetti, eventualmente in corso di realizzazione, erano minacciati da una insufficienza di finanziamenti in conseguenza dell'aggiornamento dei preventivi di spesa al ritmo di una inflazione molto elevata. Un secondo gruppo di misure riguarda il settore della meccanizzazione, le attrezzature aziendali, soprattutto nel campo della zootecnia.

Positiva, sotto questo profilo, appare la modifica introdotta alla Camera dei deputati con la quale si ammettono al finanziamento agevolato il cento per cento delle spese effettuate da coltivatori diretti e cooperative per l'acquisto di macchine agricole. Si tratta di una misura che appare in grado di attivare notevoli investimenti diretti ad accrescere l'efficienza delle attività agricole e di contribuire alla riorganizzazione delle imprese secondo modelli di tipo « europeo ». Proprio al fine di massimizzare la produttività della spesa ed indirizzarla ad investimenti effettivamente necessari è auspicabile che si eserciti un controllo sull'impiego delle somme da parte delle Regioni, sia attraverso precise linee di programmazione nazionale, sia attraverso più chiare formulazioni dei bilanci regionali in modo da controllare la effettiva destinazione delle somme ai settori individuati dai provvedimenti nazionali.

Apprezzabile è anche lo sforzo per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico. Lo stanziamento complessivo previsto è di 215 miliardi che saranno destinati a finanziamenti urgenti. Quello zootecnico è un settore particolarmente bisognoso di aiuto e di sostegno al fine di permettere al nostro Paese di raggiungere nel più breve tempo possibile una situazione di autonomia nei confronti dell'estero.

Lodevoli sono altresì le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati in materia di interventi di sostegno della commercializzazione dei prodotti agricoli. Quello della commercializzazione è un campo di attività in cui per troppo tempo è mancato un intervento pubblico che sia di sostegno e di disciplina nell'interesse dei produttori ma anche dei consumatori. Esistono troppe so-

infrastrutture che lucrano vere e proprie rendite ai danni sia degli uni sia degli altri.

Una valutazione positiva meritano anche gli stanziamenti introdotti dalla Camera dei deputati in materia di forestazione e di protezione del patrimonio boschivo dagli incendi e per i principali parchi nazionali. Soprattutto per gli interventi a favore della forestazione, a fine di incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, si deve rilevare che la nostra crescente tributarietà verso l'estero per la copertura dei fabbisogni di legno per uso industriale costituisce una voce passiva della nostra bilancia commerciale che va contenuta.

Un rilievo, infine, sulla maggiore libertà di spesa accordata alle Regioni sia nel testo presentato dal Governo sia in quello emendato dalla Camera dei deputati. In particolare, un ruolo importante è riconosciuto alle Regioni in materia di irrigazione per la quale lo stanziamento è di 255 miliardi. Le Regioni sono chiamate ad assolvere impegni di rilievo. C'è da auspicare che, in assenza di linee programmatiche nazionali, le Regioni non diano luogo ad interventi sconsiderati e a riprovevoli cedimenti sotto la pressione di istanze settoriali e corporative.

4) *Il Mezzogiorno*

Nei momenti di crisi economica, sono le categorie a reddito più basso e precario a subirne le conseguenze più pesanti; analogo fenomeno avviene per le aree meno dotate di solide basi economiche e di inefficienti infrastrutture.

Già in occasione di precedenti fasi recessive — che pure presentavano un'intensità di caduta ed un'ampiezza temporale minori dell'attuale — si è avuto modo di constatare che sulle regioni meridionali si erano prodotti gli effetti economici e sociali più gravi. Si rilevò, inoltre, che nel Mezzogiorno tali effetti si sono protratti più a lungo nel tempo e che la ripresa è stata caratterizzata da una minore spinta. Anche nell'attuale recessione si colgono i segni di una « crisi meridionale » nell'ambito di quella generale. Non

ci si intende riferire, ovviamente, solo alle ripercussioni economiche ma anche a quelle di carattere socio-psicologico. Le popolazioni meridionali avvertono tutta la drammaticità di una situazione che evoca nuovamente lo spettro, mai definitivamente esorcizzato, di una disoccupazione massiccia.

Purtroppo, come sempre, il clamore che provoca la messa in Cassa integrazione di cento lavoratori in imprese del Nord non lo provoca la chiusura di cento piccole aziende meridionali, e questo, solitamente, si traduce, non neghiamo, in una minore volontà politica di affrontare alle radici la crisi che attraversa il Sud, come elemento più debole e vieppiù indebolito del sistema.

L'azione dell'intervento straordinario può solo in parte ovviare a questi inconvenienti, tenuto conto della sua struttura e delle modalità con cui si attua.

L'esigenza, dunque, di una profonda revisione dei meccanismi dell'intervento straordinario si sovrappone, nell'attuale fase congiunturale, a quella di mantenere consistente il centro di spesa che è attualmente la Cassa per il Mezzogiorno. Ne discende la necessità di fornire alla Cassa gli strumenti finanziari che le consentano di mantenere inalterati i normali ritmi di spesa, ma anzi di intensificarli. Un accresciuto impegno della Cassa sarebbe in grado di fornire un notevole contributo contro le tendenze recessive che agiscono soprattutto sull'occupazione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la conservazione e l'accrescimento dei posti di lavoro costituiscono l'obiettivo al quale deve essere finalizzata la spesa pubblica sia ordinaria che straordinaria per sanare quella malattia allo stadio endemico che è la disoccupazione meridionale.

Le anticipazioni del nuovo programma pluriennale della Cassa per il Mezzogiorno, indicate nel decreto-legge, consentono di non interrompere, proprio nel momento in cui se ne sente maggiormente la necessità, la realizzazione di progetti aggiuntivi già predisposti e di mobilitare con la rapidità richiesta dalla gravità dell'economia meridionale tali iniziative.

Da parte dei colleghi comunisti si sostiene che questi fondi dovrebbero essere attribuiti alle Regioni: è una richiesta che può avere un fondamento nel lungo periodo, ma che nell'attuale momento non tiene conto della reale capacità operativa delle Regioni, in particolare di quelle meridionali. In altri termini, non si tratta di alimentare i canali finanziari regionali di spesa corrente — come ineluttabilmente avverrebbe — quanto piuttosto di indirizzare maggiori risorse verso gli investimenti. E, certamente, di fronte a questa necessità la Cassa dispone degli strumenti operativi indispensabili.

Il trasferimento di fondi alle Regioni meridionali permane, tuttavia, come necessità ineliminabile di un realistico assetto dell'intervento straordinario. Ma non è certamente questa l'occasione, nè è questo il momento congiunturale nel quale ci si può permettere di provocare un'ulteriore caduta degli investimenti che accentuerebbe la già drammatica spinta alla disoccupazione.

Non si può dunque prescindere dal sostenere ed intensificare l'azione della Cassa con l'impegno di sollecitare un'indispensabile rapidità nel compiere quegli adempimenti che consentano di tradurre impegni di spesa in appalti e realizzazioni operative.

L'emendamento, introdotto alla Camera dei deputati, inteso a destinare 300 dei 1.000 miliardi stanziati al settore agricolo per opere di irrigazione, di forestazione e di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, qualifica più compiutamente l'intervento straordinario verso quell'opera di ristrutturazione e di diversificazione necessaria per un decollo del Mezzogiorno che tenga conto delle sue vocazioni naturali.

In questo contesto va inserita l'opera di stimolo, di iniziativa e di controllo che il potere regionale dovrà esercitare nei confronti della Cassa. Lo strumento necessario perchè le Regioni possano esplicare il loro ruolo attivo dovrà essere la Finanziaria Meridionale, le cui capacità operative e finanziarie devono essere mobilitate a sostegno dello sviluppo di un'impresoria meridionale che finora non ha potuto disporre di una strumentazione specifica di supporto

nel campo dell'assistenza, della ricerca e dello studio dei mercati, oltre che nel campo finanziario.

5) *Politica dei trasporti*

Negli ultimi tempi, all'attenzione delle forze politiche, delle organizzazioni sindacali e dell'opinione pubblica, accanto al tema dell'efficienza delle imprese si è posto anche quello dell'efficienza dei servizi pubblici e, in particolare, del vasto settore dei trasporti. Un moderno ed articolato sistema dei trasporti, sia all'interno delle città che nell'intero Paese, costituisce un fattore di rilevanza sociale ed economica capace di influire largamente sulla produttività generale, che a sua volta influenza ampiamente il grado di produttività delle imprese e la competitività globale dell'economia.

Gli interventi previsti dal decreto-legge numero 377 nel settore delle metropolitane, degli aeroporti e dei trasporti locali, pur nella limitatezza delle risorse rese disponibili rispetto alla vastità delle opere che si richiedono per una soluzione radicale del problema, costituiscono non soltanto un primo importante passo verso la dotazione del Paese di un efficiente sistema di trasporti, ma anche l'avvio dell'auspicato sviluppo di infrastrutture pubbliche di trasporto nelle città, che costituiscano un'alternativa reale al mezzo privato con benefici riflessi sulla vita delle città, soprattutto le grandi, afflitte da una congestione paralizzante.

A questi si devono aggiungere gli effetti dinamici, che la spesa pubblica nel settore dei trasporti potrà indurre in importanti comparti industriali (quello metalmeccanico, quello produttore di mezzi di trasporto e quello dell'edilizia) che soffrono di carenza di ordini e di lavoro.

La crisi dei trasporti urbani e suburbani si manifesta con intensità più evidente soprattutto nell'ambito di quelle integrazioni territoriali su vastissima scala costituite dalle « aree metropolitane ». Elemento comune a queste aree è il manifestarsi di un'intensa domanda di trasporto, originata da fattori diversi: ragioni di lavoro, di natura sociale

e culturale. Tra queste classi di domanda dei trasporti, la più importante è di gran lunga quella legata agli spostamenti di lavoro, che non è inferiore al 50 per cento del totale degli spostamenti e può arrivare fino al 70 per cento della domanda giornaliera di trasporto. Tale domanda di trasporto si soddisfa con due possibili modalità: il trasporto collettivo, che non ha costituito nel passato un mezzo predominante nei movimenti urbani, e che versa oggi in un grave stato di crisi, anche per la mancanza di efficienza che lo ha caratterizzato; il mezzo individuale che però trova limiti di spazio e costituisce uno dei motivi di degradamento ambientale delle nostre città.

Se si proiettano nel futuro le attuali tendenze, si può prevedere che nel 1980 il 37 per cento della popolazione italiana sarà concentrata in otto aree metropolitane (Milano, Napoli, Roma, Torino, Genova, Firenze, Palermo e Bologna) che rappresentano il 40 per cento della superficie, e che nel 2000 tale percentuale salirà al 45 per cento.

Un moderno sistema di trasporti urbani non può prescindere, come già è avvenuto in molti paesi industriali, dalla realizzazione di infrastrutture, quali sono le metropolitane, che si raccomandano per capacità e rapidità di trasporto e per i riflessi positivi che sono in grado di produrre nella lotta ecologica. Purtroppo la limitatezza delle risorse disponibili e la forte crescita dei costi di costruzioni non consentono la messa in atto di un vasto programma di costruzioni di metropolitane almeno nelle città, che, secondo le previsioni, sono destinate a veder aumentare in modo vertiginoso la domanda di trasporto pubblico. Tuttavia le integrazioni delle somme già stanziare, previste dal decreto-legge, consentiranno il completamento delle metropolitane di Roma e di Milano. Opportuna va giudicata, al fine di accelerare i lavori di costruzione, l'introduzione di un limite temporale all'inizio dei suddetti lavori, pena la destinazione da parte del CIPE delle somme ad altri Comuni.

Positivi appaiono anche gli interventi previsti per i trasporti locali, la cui competenza è affidata alle Regioni, le quali potranno attingere per 5 anni al fondo provvisorio di 30

miliardi annui per contributi — la cui misura è del 50 per cento del costo della fornitura — costituito presso la Cassa depositi e prestiti. È auspicabile che quanto prima le Regioni pongano mano ad un'energica politica di investimenti nel settore dei trasporti collettivi urbani e locali. Vi è da considerare al riguardo che il parco complessivo di autobus si aggira intorno alle 35.000 unità, di cui 20.000 circa adibiti ai servizi di linea extraurbani ordinari. L'età media di questi ultimi è superiore ai dieci anni. Vi è, dunque, ampio spazio per un radicale processo di rinnovamento del parco oltre che di un'aumento dello stesso: ciò potrebbe dar luogo, nel 1976, ad un'immissione di circa 5-6 mila autobus, che è il limite costituito attualmente dalla capacità produttiva dell'industria nazionale. È auspicabile che quanto prima si proceda alla definizione delle caratteristiche unificate degli autobus, al fine di offrire alle industrie costruttrici le necessarie indicazioni.

Un sistema di trasporti efficiente è costituito da numerose componenti collegate da un rapporto di integrazione che ne esalta le rispettive capacità. Ne deriva l'opportunità che accanto allo sviluppo ed al potenziamento dei trasporti urbani e locali e di quelli ferroviari si abbia un analogo sviluppo e potenziamento degli aeroporti, in considerazione della crescente importanza del traffico aereo, che è un fenomeno mondiale, e del ruolo che questo tipo di trasporto ha nel Paese sotto il profilo sia della nostra vocazione turistica sia della particolare morfologia dell'Italia e della sua collocazione al centro del Mediterraneo.

Il nostro sistema aeroportuale risente attualmente di alcuni fattori negativi che ne menomano l'efficienza. Da un lato abbiamo un processo di obsolescenza delle attrezzature portuali estremamente rapido che ha colpito l'efficienza e la capacità di traffico dei nostri aeroporti, soprattutto di quelli che costituiscono lo scalo dei voli internazionali. I rinnovi degli impianti e l'ampliamento delle piste non sono avvenuti con la tempestività ed incisività degli interventi richiesti dallo sviluppo del traffico e dall'entrata in esercizio di nuovi tipi di aeromobili a grande capacità di trasporto. Ciò ha comportato uno

scadimento del grado di efficienza dei nostri aeroporti intercontinentali rispetto agli aeroporti di altri paesi. Ne è derivato che i nostri aeroporti sono quelli a maggior congestione, con lunghi tempi di attesa per le operazioni di imbarco e sbarco nonché di atterraggio e decollo. Va sottolineato, inoltre, che la diminuita efficienza dei servizi e delle attrezzature in generale può alla lunga costituire un fattore limitativo della sicurezza dei nostri aeroporti. D'altro lato, la particolare conformazione geografica del nostro Paese richiede la creazione di nuovi aeroporti e il potenziamento di quelli esistenti adibiti al traffico aereo interno. Il mezzo aereo per spostamenti all'interno del Paese deve essere messo a disposizione di masse crescenti, come si verifica nei paesi più avanzati. Anche per percorrenze limitate è opportuno che esistano le possibilità dell'uso del mezzo aereo, in previsione della prossima entrata in servizio degli aerobus, le cui caratteristiche sono la elevata capacità di trasporto su distanze brevi.

Il decreto-legge interviene in questo importante settore con una destinazione di 125 miliardi che si andranno ad aggiungere ai 200 miliardi stanziati dalla legge n. 825 del dicembre 1973 che si sono rivelati insufficienti per i lavori previsti a causa dei maggiori prezzi richiesti relativamente a prezzi di base-gara. L'aumento dei prezzi dal 1972, anno in cui furono fatti i calcoli, ad oggi, è stato pari al 35 per cento, cioè a 45 miliardi di lire. Complessivamente agli aeroporti sono dunque destinati 325 miliardi. In base alla legge richiamata la parte maggiore è destinata a lavori su 25 aeroporti e all'acquisto di attrezzature di sicurezza aeroportuali.

La quota più rilevante degli stanziamenti riguarda i lavori su 19 aeroporti, che sono stati suddivisi, su base geografica, in cinque lotti. Il primo comprende gli aeroporti della Lombardia e del Veneto e della Venezia-Giulia (Bergamo, Verona, Ronchi dei Le-

gionari); il secondo, quelli dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana (Bologna, Rimini, Ancona, Pisa); il terzo gli aeroporti della Campania, della Puglia e della Calabria (Napoli, Bari, Taranto, Brindisi, Reggio Calabria). Nel quarto lotto sono compresi gli aeroporti siciliani (Catania, Trapani, Pantelleria, Lampedusa), mentre il quinto riunisce gli scali della Sardegna (Cagliari, Alghero, Olbia). Per il completamento delle opere in corso di attuazione all'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino l'importo relativo è elevato da 20 a 29 miliardi.

La possibilità di successo dei provvedimenti, tuttavia, è condizionata da ciò che accadrà in sede di rinnovo dei numerosi contratti di lavoro in scadenza, occasione cruciale per una verifica delle disponibilità dei sindacati a confrontare le proprie richieste in un quadro globale di riferimento. Già quest'anno le retribuzioni sono cresciute più velocemente dei prezzi e comunque il rinnovato meccanismo della scala mobile garantisce quasi completamente il recupero del potere di acquisto dei salari. Inoltre, la situazione della finanza pubblica giungerà nel 1976 alla soglia critica. Rivendicazioni sganciate da considerazioni impostate in termini di produttività riaccenderebbero fatalmente l'inflazione e, soprattutto, il *deficit* della bilancia dei pagamenti.

L'appuntamento con la ripresa non deve mancare, ma bisogna fare in modo, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, che non si tratti soltanto di una effimera impennata del ciclo economico. È stato detto che è importante « voltare pagina », abbandonando definitivamente la strategia dell'emergenza per imboccare quella della programmazione realistica e credibile delle risorse degli impieghi, intorno ai cui contenuti possa convergere il più ampio consenso delle forze sociali.

COLELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

8 ottobre 1975

La 1^a Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2267, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

TESAURO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: al 31 dicembre 1975 sono sostituite con le seguenti: al 31 marzo 1976, e le parole: al 30 settembre 1976, sono sostituite con le seguenti: al 31 dicembre 1976.

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

Per i contratti di mutuo stipulati dagli Istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo, in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico:**Identico.**Identico.**Identico:**Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole: in aggiunta alle somme stanziare con la legge 11 aprile 1974, n. 179, sono aggiunte le seguenti: e per la copertura della differenza tra la spesa ammessa e quella necessaria per la realizzazione delle opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Soppresso.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

All'articolo 7, al primo comma, le parole: lire 100 miliardi, sono sostituite con le parole: lire 85 miliardi;

il quarto e il quinto comma sono sostituiti con i seguenti:

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.

Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma;

prima dell'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

È autorizzata la spesa di lire 255 miliardi destinata al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purchè già muniti di progetti esecutivi.

Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ca, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le regioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le Regioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola Regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, i fondi di competenza regionale.

La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o accumulate in serbatoi.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in attesa che siano emanate le relative norme legislative di coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico:

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene ripartito tra le Regioni salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che a tal fine acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le regioni nonchè alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto presidenziale.

A favore del « fondo per lo sviluppo della zootecnia » di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975.

Le disponibilità del fondo anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonchè di mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento.

Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM — Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola — svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di individuati programmi di attività.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, numero 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia.

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:

Art. 10-bis.

(Contributi di avviamento alle organizzazioni di produttori).

Per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.

Art. 10-ter.

(Interventi per la commercializzazione dell'olio d'oliva).

Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dell'olio d'oliva e di altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi congiunturale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.

Art. 10-quater.

(Interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti).

Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla presente autorizzazione è elevato al 10 per cento della somma mutuata.

I prestiti predetti, che avranno la durata di un anno, potranno essere concessi anche per i finanziamenti necessari a prolungare il periodo di stoccaggio dei prodotti in particolari contingenze di mercato.

Art. 10-*quinquies*.

(*Forestazione*).

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento.

Il programma di cui al precedente comma è approvato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal CIPE che, anche al fine del riparto del finanziamento tra le Regioni, sentirà la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma medesimo.

Il CIPE determinerà la quota che, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è assegnata alle Regioni nonché quella per gli interventi demandati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con particolare riguardo agli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali, e per gli studi, le ricerche e le applicazioni tecniche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste comprese le spese per l'elaborazione del programma.

Art. 10-*sexies*.

(*Incendi boschivi*).

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1975, n. 47, in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

aggiunta ai finanziamenti già disposti è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa prevista verrà così ripartita:

a) lire 0,5 miliardi per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge citata;

b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi da ripartire fra le Regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;

c) lire 3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6 della stessa legge;

d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge medesima e per l'indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;

e) lire 1 miliardo per gli interventi previsti nell'articolo 8 della citata legge, da ripartirsi fra le Regioni.

Art. 10-septies.

Fermi restando i finanziamenti ordinari previsti per il 1976, è stanziata per i parchi nazionali la somma di lire 450 milioni così ripartita:

lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso;

lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio;

lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo;

lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo.

All'articolo 12, il titolo è sostituito dal seguente: « Agevolazioni fiscali »;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al primo comma le parole: del 3 per cento, sono sostituite con le parole: dell'1 per cento;

è aggiunto il seguente comma:

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, numero 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.

Per le misure previste dal presente Titolo si applica il principio fondamentale stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

All'articolo 13, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:

a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;

b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purchè in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;

c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico:

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il mezzogiorno d'intesa con le Regioni meridionali.

In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.

Gli Istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro in data 16 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1974, n. 274, anche per le operazioni di credito industriale stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1974.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

(Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani).

Per la concessione di contributi statali nei comuni prescelti dal CIPE con delibera del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i seguenti limiti di impegno:

lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;

lire 2 miliardi per l'anno 1979.

Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinerà le somme ad altri comuni.

La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonchè di quelli di cui

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico:

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, può avvenire per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o in sopraelevata o parzialmente in superficie, purchè in sede propria opportunamente protetta.

All'articolo 15, al primo comma, le parole: a lire 351 miliardi, sono sostituite con le seguenti: a lire 325 miliardi;

al secondo comma, le parole: lire 151 miliardi, sono sostituite con le seguenti: lire 125 miliardi, e le parole: per lire 126 miliardi, con le seguenti: per lire 100 miliardi.

All'articolo 16, al primo comma, la cifra: 30 è sostituita dalla seguente: 29;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il maggiore importo di lire 9 miliardi sarà iscritto in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976.

All'articolo 17, al secondo comma, le parole: misura del 30 per cento, sono sostituite con le seguenti: misura del 50 per cento;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I veicoli di cui al primo comma dovranno uniformarsi alle caratteristiche funzionali indicate dal Ministero dei trasporti — Direzione generale MCTC —, il quale ne approverà, in relazione all'uso cui essi sono destinati, i corrispondenti tipi unificati, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee.

L'articolo 18 è soppresso.

All'articolo 19, al primo comma, la cifra: 2129, è sostituita dalla seguente: 2408;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

All'articolo 20, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.

Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis.

Alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 10-*quinquies* e 17 del presente decreto-legge, da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato col predetto decreto presidenziale. Tali quo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico:

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle provincie per le finalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

Per l'effettuazione di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni in ragione di:

- lire 5 miliardi per il 1975;
- lire 15 miliardi per il 1976;
- lire 25 miliardi per il 1977;
- lire 40 miliardi per il 1978;
- lire 50 miliardi per il 1979;
- lire 50 miliardi per il 1980;
- lire 15 miliardi per il 1981.

Gli interventi saranno destinati:

per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord Milano;

per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;

per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;

per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea.

Sui provvedimenti, che saranno adottati nelle forme previste dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e che potranno comportare la proroga delle rispettive concessioni fino a un massimo di venticinque anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, sarà preventivamente sentita la Regione interessata che farà conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni.

Le opere e il materiale mobile delle ferrovie resteranno acquisiti in proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'interven-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to finanziario erogato in esecuzione della presente disposizione e lasciati in uso gratuito ai concessionari che ne cureranno la perfetta conservazione ed il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a causa di forza maggiore.

All'onere di lire 5 miliardi e lire 15 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo negli anni 1975 e 1976 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per l'anno 1975 e per l'anno 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

. OMISSIS

. OMISSIS

Art. 4.

Art. 4.

*(Sospensione del versamento di contributi
per assegni familiari
per il personale femminile).*

*(Sospensione del versamento di contributi
per assegni familiari
per il personale femminile).*

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° settembre 1975 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 settembre 1976, l'obbligo del versamento del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è sospeso relativamente al personale femminile occupato alle dipendenze dei datori di lavoro, compresi gli organismi cooperativi di cui all'articolo 20, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, esercenti attività industriale, nonchè dei datori di lavoro artigiani di cui al punto 1 del citato articolo 20.

Soppresso.

. OMISSIS

. OMISSIS

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

. *OMISSIS*

Art. 4.

*(Sospensione del versamento di contributi
per assegni familiari
per il personale femminile).*

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° settembre 1975 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 settembre 1976, l'obbligo del versamento del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è sospeso relativamente al personale femminile occupato alle dipendenze dei datori di lavoro, compresi gli organismi cooperativi di cui all'articolo 20, punto 4, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, esercenti attività industriale, nonché dei datori di lavoro artigiani di cui al punto 1 del citato articolo 20.

. *OMISSIS*